

Svizzera: cade il segreto bancario con il Fisco italiano

È operativo dal 13 luglio scorso lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera. La prima conseguenza epocale è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario.

► pagina 31

Fisco internazionale. Ultimata la procedura di ratifica e di notifica del nuovo accordo di Milano sull'assistenza amministrativa

Svizzera, stop al segreto bancario

Scambio di informazioni in vigore dal 13 luglio scorso, dati retroattivi al 23 febbraio 2015

DOMANDE «DI GRUPPO»

L'agenzia delle Entrate può chiedere i resoconti sia di singoli contribuenti ma anche di intere liste redatte con criteri generali

Paolo Bernasconi

Alessandro Galimberti

■ Lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera è ufficialmente operativo. Con la notifica per via diplomatica del protocollo di Milano del 23 febbraio 2015 - avvenuta il 13 luglio scorso ma resa nota solo ieri per un inconveniente nella ritualità dell'operazione - è in vigore a tutti gli effetti il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali, in modifica della storica Convenzione italo-svizzera del 1976 contro la doppia imposizione.

La prima, epocale conseguenza è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il **segreto bancario**. La cooperazione fiscale viene estesa a tutte le cosiddette «informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e/o per l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera». Un salto in avanti sostanziale poiché, secondo il testo previgente, la cooperazione si limitava alle informazioni necessarie per evitare l'utilizzazione

abusiva della Convenzione. Il Protocollo vieta «una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni» (la cd. *fishing expedition*) e vieta inoltre qualsiasi domanda di informazione «la cui rilevanza in merito agli affari di un determinato contribuente non sia verosimile». Direttiva anti-elusione e reali esigenze dell'Unione Europea

Sono, però, ammesse le «**domande raggruppate**», nel senso che la domanda di cooperazione fiscale può riferirsi sia a un singolo contribuente, identificato con il nome oppure «altrimenti», oppure anche a una pluralità di contribuenti. Sull'avverbio «altrimenti» è prevedibile che si accenderanno battaglie giudiziarie, come già avvenne per le rogatorie di gruppo approdate in Svizzera dagli Usa e, recentemente, dall'Olanda.

Nelle domande di assistenza fondate sul Protocollo appena entrato in vigore permangono le garanzie giudiziarie e procedurali classiche che, per la Svizzera, sono previste dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia fiscale: diritto di essere informati e di ricevere copia della domanda di cooperazione, diritto di ricorso ecc. Per ottenere il miglior punteggio in occasione della recente ispezione del Forum globale dell'Ocse, la Svizzera ha però

dovuto prevedere anche la possibilità, in casi eccezionali, di non informare preventivamente il contribuente destinatario di una domanda di assistenza.

Per la stessa ragione il Parlamento svizzero dovrà ora esaminare se mitigare il divieto di fornire assistenza quando una domanda straniera sia fondata su informazioni sottratte illegalmente presso una banca svizzera, come nel caso della lista Falciani. Restano però fermi i principi storici del rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali che ricevono il risultato della domanda di assistenza, e anche il divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali, salvo ovviamente il caso di perseguire ipotesi di reati fiscali.

Il sistema rafforzato della cooperazione su domanda continuerà a sussistere anche a partire dal 1° gennaio 2017, ossia quando entreranno in vigore anche per la Svizzera sia il sistema della trasmissione spontanea di informazioni fiscali sia il sistema dello **scambio automatico** riguardante il saldo attivo presso conti bancari o presso determinate compagnie di assicurazione. I contribuenti coinvolti potranno appellarsi soltanto alla legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le nuove regole di scambio



01 | IN VIGORE ED EFFICACE

Il Protocollo di Milano del febbraio 2015 sullo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera è definitivamente in vigore e operativo. Il 13 luglio scorso le parti si sono scambiate le notifiche delle rispettive leggi di ratifica, ultimo passaggio normativo. L'agenzia delle Entrate può ora chiedere alla Svizzera i dati dei contribuenti italiani, con obbligo di risposta

02 | LE RICHIESTE

L'Agenzia può chiedere dati di un singolo contribuente - individuato per nome o «altrimenti» - ma anche di una pluralità di investitori/risparmiatori in istituti svizzeri. In alcune circostanze il contribuente non ha neppure il diritto di essere informato dell'iniziativa del Fisco italiano, e potrà appellarsi solo alla giustizia elvetica